



COMUNE DI CAVASO DEL TOMBA

PROVINCIA DI TREVISO

COPIA

Deliberazione **Nr. 25**
data **30-07-2018**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: RIDETERMINAZIONE IN MERITO ALLA REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE EX ART. 24 DEL D.LGS. 174/2016 ALLA LUCE DELL'ASSEMBLEA DI ASCO HOLDING S.P.A. DEL 23 LUGLIO 2018.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

SINDACO
F. to SCRIMINICH GIUSEPPE

SEGRETARIO COMUNALE
F.to DE VIDI MICHELA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Nr. 1146 pubbl.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all' Albo Pretorio Comunale ove rimarrà esposta per 15 gg consecutivi dal 22-08-2018

F.TO IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge senza riportare, nei primi 10 giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi del 3° c. dell'art. 134, D.Lgs 267/200.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DE VIDI MICHELA

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' ALL'ORIGINALE

Copia conforme all'originale ai sensi degli artt. 22 e 23ter, comma 3 del D.L. 7 Marzo 2005, numero 42 ad uso amministrativo.

Cavaso del Tomba,

IL SEGRETARIO GENERALE
DE VIDI MICHELA

L'anno **duemiladiciotto**, addì **trenta** del mese di **luglio** alle ore 21:00, nella Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco è stato convocato il Consiglio Comunale.

Raggiunto il numero legale, eseguito l'appello, risultano

SCRIMINICH GIUSEPPE Presente
DAMINI MASSIMO Presente
INNOCENTE LAURA Presente
BRUFATTO KAREN Assente
MARIN PATRIZIO Presente
MASCOTTO SANDRO Presente
TOSCAN FEDERICA Presente
ZANOTTO GIOVANNI Presente
DE LUCHI MARISA Presente
SPECIA STEFANIA Assente
REATO SILVIO Presente

Con la partecipazione del SEGRETARIO COMUNALE, **DE VIDI MICHELA**.

Il Sig. **SCRIMINICH GIUSEPPE** nella sua qualità di **SINDACO** assume la Presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il Sindaco invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 29/09/2017, esecutiva, questo Comune ha approvato per effetto dell'art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (nel prosieguo solo T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100, una ricognizione delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016;
- in data 5 aprile 2018 è intervenuta sentenza del TAR Veneto n. 00363/2018 che pronunciando sul ricorso lo ha accolto nella sua parte impugnatoria, annullando le deliberazioni impugnate, tra cui quella del Comune di Cavaso del Tomba, dichiarando inammissibile per difetto di giurisdizione la domanda della ricorrente volta all'accertamento dell'impossibilità, per i Comuni resistenti, di esercitare i diritti sociali ex art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 175/2016, e dichiarando, altresì, ai sensi dell'art. 11, commi 1 e 2, c.p.a., che per tale domanda il giudice nazionale munito di giurisdizione è il giudice ordinario;

DATO ATTO che il Collegio ha ritenuto fondato il ricorso essenzialmente per tre ragioni:

- 1) Asco holding non potrebbe garantire il perseguimento dell'interesse pubblico perché le partecipazioni dei Comuni ivi sono partecipazioni polverizzate, per quanto tale società sia partecipata al 90% da enti pubblici omogenei locali
- 2) Asco Trade pur essendo controllata da una quotata in borsa non potrebbe operare a mercato, dovendo essere soggetta al perseguimento dell'interesse generale come qualunque società pubblica
- 3) Asco TLC non svolgerebbe attività di interesse pubblico: né con l'infrastrutturazione della rete in fibra nel trevigiano, né con riferimento alla cessione di traffico telefonico

CONSIDERATO che:

- alla luce della sentenza citata, fermo restando che si è promossa impugnazione della stessa – senza alcuna acquiescenza alla medesima – si ritiene doveroso assumere un nuovo provvedimento nell'ambito degli adempimenti previsti dall'art. 24, comma 1, T.U.S.P. che, integrando quello precedentemente assunto per le parti annullate, evidenzia la centralità della partecipazione pubblica e del perseguimento dell'interesse pubblico da parte di Asco holding, anche chiarendo quanto era già contenuto nella delibera originaria nel senso descritto dal Giudice, con riferimento ad una società partecipata al 90% da enti locali omogenei già sulla base della delibera originaria

EVIDENZIATO che:

- nel perseguimento del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente e avuto riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, l'Amministrazione aveva con D.C.C. n. 26/2017 manifestato l'indirizzo politico di mantenere e potenziare la “holding” procedendo ad una operazione di fusione di Asco Holding S.p.a. con la partecipata Asco TLC S.p.a., al fine di risolvere il tema della mancanza di personale da parte di Asco TLC rispetto a quanto richiesto dal TUSP;
- non escludendo altre soluzioni anche in esito alle decisioni dell'assemblea generale di Asco Holding e della limitata quota di partecipazione di questo Comune e mantenendo la facoltà di alienazione, anche parziale, delle proprie quote societarie;

RIBADITO che:

- questo comune ritiene indispensabile il mantenimento ed il potenziamento della holding per il suo fondamentale ruolo di supporto tecnico fornito agli enti in attività di elevata complessità e ritiene fondamentale il ruolo della società capogruppo per la riorganizzazione della *governance* delle società che gestiscono servizi strumentali e servizi di interesse generale a rilevanza economica. I

Comuni non dispongono infatti di strumenti di coordinamento del gruppo Asco a parte la Holding, ed essa dunque è il fondamentale strumento per evitare che le partecipazioni comunali alle società del gruppo, senza holding, siano poco incisive e disarticolate;

VISTA la precedente deliberazione di C.C. n. 22 del 16.07.2018 con cui il Comune si è determinato in ordine alla proposta di modifica dello Statuto della Società Asco Holdig S.p.A come segue:

1) Di APPROVARE i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;

2) Di ASTENERSI con riguardo alle modifiche allo Statuto della società Asco Holding S.p.A., della quale il Comune di Cavaso del Tomba è socio con una quota del 2,20%, come proposte dal Consiglio di Amministrazione della medesima società ed allegate sub lettera A) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, per le motivazioni di cui alle premesse;

3) Di AUTORIZZARE il Sindaco o suo delegato, in qualità di legale rappresentante, ad intervenire in nome e per conto del Comune di Cavaso del Tomba all'Assemblea della società Asco Holding S.p.A. e ad astenersi in ordine alle modifiche statutarie proposte e di cui alla documentazione illustrativa inviata dal Consiglio di Amministrazione ai soci ed assunta dal Comune di Cavaso del Tomba al prot. n. 6198 in data 3 luglio 2018;

4) Di AUTORIZZARE la proposizione del recesso parziale come segue:

- diritto di recesso parziale per massimo azioni pari al 1,1% della partecipazione (azioni oggetto di recesso) del valore di liquidazione per Euro 3,75 per azione, chiedendo il pagamento in denaro del valore di liquidazione di tutte le azioni oggetto di recesso e richiedendo che, qualora la procedura di liquidazione non si chiuda tassativamente entro il 31.10.2018, con incameramento a quella data dell'importo, come indicato nella documentazione inviata dall'Asco Holdig, il pagamento avvenga nel gennaio 2019, al fine di consentire al Comune una corretta riprogrammazione dei propri interventi;

PRESO ATTO della:

- Deliberazione della Corte dei Conti n. 24/SEZAUT/2015/FRG secondo cui *“La qualificazione di una società come “strumentale” si ricollega alla tipologia di attività, che è rivolta agli stessi enti promotori o, comunque, azionisti della società per svolgere le funzioni di supporto delle amministrazioni pubbliche, secondo l'ordinamento amministrativo, in relazione a funzioni pubbliche di cui restano titolari gli enti serviti”...Omissis...“Tra i servizi strumentali, è da includere la gestione delle partecipazioni societarie, talora affidata ad una società di primo livello (holding pura), con possibile verificarsi del presupposto di cui al citato art. 1, co. 611, l. n. 190/2014 (società formate da soli amministratori o da un numero superiore a quello dei dipendenti)....”*(come nel caso di Asco Holding S.p.a.);

- Deliberazione della Corte dei Conti n. 27/SEZAUT/2017/FRG paragrafo 1.5.4 per cui: *“... Le stesse problematiche si pongono a seguito dell'adozione del modello holding, ossia quando la gestione delle partecipazioni societarie è affidata ad una società di primo livello (holding pura o finanziaria), che incorpora le società di gestione dei servizi pubblici di interesse generale. In tal caso, la holding svolge attività strumentali. Diversamente, la holding operativa (o mista), svolge anche attività di produzione o di scambio.” .. omissis....“Nella riforma delle società a partecipazione pubblica, le società holding sono espressamente riconosciute, ritenendo che il divieto di costituire nuove società da parte di quelle che autoproducono beni o servizi strumentali «non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di Enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti»(art. 4, co. 5, d.lgs. n. 175/2016).”*

CONSIDERATO che:

il punto di criticità rilevato dal TAR (in Asco holding l'interesse pubblico è poco garantito e poco presente) può essere risolto esplicitando quanto era già derivabile dalla presenza pubblica al 90% in Asco holding come segue:

- 1) il comune prende atto dell'approvazione in sede di assemblea straordinaria del 23 luglio 2018 della modifica statutaria proposta dal C.d.A. di Asco Holdig S.p.A. e per l'effetto del modello di *Holding* pura proposto riconsiderando, pertanto, la scelta di fondersi con Asco Tlc S.p.a. che costituiva la prima misura di razionalizzazione individuata per superare la situazione di cui all'art. 20, comma 2, lett. b) (assenza di dipendenti), procedendo con la trasformazione dei contratti di service in contratti di lavoro alle dipendenze di Asco Holding.;
- 2) In Asco Holding la presenza pubblica dovrà essere rafforzata attraverso convenzioni di coordinamento informativo tra i soci e attraverso la liquidazione delle quote di coloro che non condividono tale prospettiva: a tal fine si ribadisce la volontà di procedere al recesso parziale secondo quanto indicato nella precedente DCC n. 22/2018 e per le motivazioni ivi indicate;

SOTTOLINEATO che:

1. in ogni caso, anche ove la soluzione di cui al punto che precede non possa trovare attuazione, il C.D.A. Asco Holding predispose ed adotta entro un anno dall'adozione della presente delibera, gli atti che consentano ai singoli soci pubblici di influire sulle decisioni strategiche della società e sulle decisioni attinenti alle modalità di accesso ai servizi e di erogazione di questi valutando se sia sufficiente a tale proposito promuovere la stipula di una convenzione quanto meno informativa tra gli enti pubblici soci;
 2. Per quanto concerne la maggiore strutturazione della società, ribadito che la società non ha dipendenti, in quanto trattasi di *holding* di partecipazione e che l'intero gruppo conta 526 dipendenti, è necessario risolvere tale criticità entro un anno dall'adozione della delibera – come già detto sopra - anche assumendo dipendenti in numero coerente con l'attuale utilizzo odierno dei contratti di service tenuto conto anche della possibilità di diminuire il numero degli amministratori ovvero con altre forme nel rispetto della sentenza e della legge;
- che l'approvazione del presente atto ricognitivo straordinario sarà pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente"; sotto sezioni "Enti controllati" e "Società partecipate" del sito internet di questo Comune;
 - resta salva in ogni caso la possibilità di rideterminare la propria volontà in modo diverso qualora siano acquisiti elementi tecnici imparziali orientati all'esclusivo perseguimento dell'interesse pubblico dell'Ente, anche in esito delle decisioni dell'assemblea generale di Asco Holding;
 - la scelta intrapresa non preclude peraltro la facoltà da parte del Comune, in relazione ai propri atti di programmazione di valutare una successiva alienazione, anche parziale, delle proprie quote societarie;

ATTESO altresì che:

- il citato D.Lgs. 19/8/2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" come modificato ed integrato dal D.Lgs. 16/6/2017, n. 100 ha previsto nuove norme di riferimento per il mantenimento della partecipazione delle pubbliche amministrazioni nelle società di capitali, per la loro gestione e per l'affidamento alle stesse di servizi pubblici;
- le suddette innovazioni di legge prevedono, tra l'altro, il necessario adeguamento degli statuti sociali dei soggetti partecipati al fine di renderli conformi al dettato normativo;

DATO ATTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile del Servizio Contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI:

- l'art. 42, comma 2, lett. e) e g) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

- il D.Lgs. 19.08.2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” come modificato ed integrato dal D.Lgs. 16/6/2017, n. 100;
- lo Statuto del Comune;
- il vigente Regolamento di Disciplina del Sistema dei Controlli interni;

VISTI:

- il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018 - 2020, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 20.11.2017;
- il bilancio di previsione 2018 - 2020, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 44 del 29.12.2017;
- il Piano attribuzione obiettivi e risorse 2018 - 2020, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 15 del 31.01.2018;

UDITI gli interventi:

Il Sindaco illustra che la proposta prevede la presa d’atto dell’approvazione, da parte dell’assemblea di Asco Holding il 23 luglio scorso, delle modifiche statutarie che già erano state oggetto di discussione nel Consiglio Comunale di Cavaso nella seduta del 16 luglio 2018. Ricorda che, rispetto a dette modifiche il Comune di Cavaso del Tomba, a mezzo del proprio legale rappresentante ha sostenuto una posizione di non approvazione, al fine di consentire l’esercizio del diritto di recesso.

In merito, preannuncia che vi sono valutazioni circa la possibilità di diversificare il recesso, confermato nel 1,1% massimo delle quote detenute, tra denaro e azioni Asco Piave anche alla luce delle notizie in evoluzione e della migliore capacità di programmare gli investimenti.

Conferma che i diritti di socio sono comunque in capo al Comune, ma al fine di non doverci muovere con urgenza su questi temi è stata predisposta la presente proposta.

In assenza di osservazioni il Sindaco, quindi, pone il punto in votazione.

Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano, secondo le forme di legge, dal seguente esito:

Consiglieri presenti: 9

Contrari: nessuno

Favorevoli: 7

Astenuti: 2 (De Luchi Marisa, Reato Silvio)

DELIBERA

1. Di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. Di dare atto che per attuare le misure contenute nelle premesse del presente provvedimento sia al fine dell’adeguamento alla normativa vigente, questo Comune prende atto dell’approvazione in sede di assemblea straordinaria di Asco Holdig S.p.A. del 23 luglio 2018 delle modifiche statutarie proposte dal C.d. A. di Asco Holding S.p.A. e già esaminate nel corso della seduta del 16 luglio 2018 anche ai fini delle determinazioni in merito alla revisione straordinaria delle partecipazioni societarie di cui all’art. 24 del D. Lgs. 174/2016;

3. Di dare atto che il rappresentante di questo Comune non ha concorso all'approvazione delle modifiche statutarie di cui sopra, per cui si ribadisce l'esercizio del diritto di recesso parziale come indicato nella deliberazione n. 22/2018;
4. Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi di legge anche mediante l'inserimento dei dati nell'applicativo partecipazioni del Dipartimento del Tesoro;
5. Di rafforzare la dominanza pubblica in Asco holding e più in generale il ruolo di coordinamento di tale società, anche attraverso l'assunzione di dipendenti anziché il ricorso a contratti di service, anche attraverso modifiche statutarie e convenzione tra i soci;
6. Di trasmettere copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dal T.U.P.S.;
7. Di dare atto che:
 - l'approvazione del presente atto ricognitivo straordinario sarà pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente"; sotto sezioni "Enti controllati" e "Società partecipate" del sito internet di questo Comune;
 - resta salva in ogni caso la possibilità di rideterminare nuovamente la propria volontà in modo diverso qualora siano acquisiti elementi tecnici imparziali orientati all'esclusivo perseguimento dell'interesse pubblico dell'Ente, anche in esito delle decisioni dell'assemblea generale di Asco Holding e tenuto conto della quota esigua di partecipazione societaria detenuta da questo Comune;
8. per quanto concerne Asco TLC, come era stato già indicato nella delibera annullata dal TAR e come il TAR ha confermato (limitatamente al traffico telefonico), ritenendo peraltro che ciò non fosse indicato chiaramente in tale delibera e perciò annullando, di dare luogo entro un anno dalla presente delibera alla dismissione del ramo aziendale inerente al traffico telefonico oggi in capo ad Asco TLC con la cessione di tale ramo d'azienda o con altra modalità, valutando la possibilità di mantenere tale ramo aziendale all'interno del gruppo Asco Piave quotato in borsa
9. Di mantenere le partecipazioni in Asco TLC, limitatamente al servizio di interesse generale inerente alla infrastrutturazione della rete sul territorio, garantendo attraverso una convenzione tra i Comuni e la società la funzionalità agli interessi locali di tale rete , in attesa della decisione di appello
10. Di mantenere la partecipazione in Asco Trade, in quanto società controllata da quotata in borsa , in attesa della decisione di appello.

Il Consiglio comunale valutata l'urgenza imposta dalla volontà concludere tempestivamente il procedimento, attuando quanto prima il disposto dell'articolo 24 del TU, con ulteriore votazione in forma palese, con 9 voti favorevoli, nessun voto contrario e nessun consigliere astenuto, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

PARERI ALLEGATI ALLA PROPOSTA DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.
25 IN DATA 30-07-2018

Il sottoscritto, in qualità di responsabile del settore, esaminata la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale, avente per oggetto RIDETERMINAZIONE IN MERITO ALLA REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE EX ART. 24 DEL D.LGS. 174/2016 ALLA LUCE DELL'ASSEMBLEA DI ASCO HOLDING S.P.A. DEL 23 LUGLIO 2018..

Esprime parere Favorevole per quanto di competenza ed in linea tecnica all'adozione dell'atto di cui sopra.

Cavaso del Tomba, li 26-07-2018

Il Responsabile del servizio
F.to DE VIDI MICHELA

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, esime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile relativa alla deliberazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del T.U. - D. Lgs. 267/2000.

Cavaso del Tomba, li 26-07-2018

Il Responsabile del servizio
F.to SOCIAL VALTER